



- con Decreto n..... del ....., il Dirigente dell'U.C. Progetti strategici e politiche comunitarie, valutata l' idoneità e la qualificazione dell'operatore interpellato a svolgere le prestazioni richieste, ha individuato l'operatore economico dott..... (di seguito "affidatario") quale soggetto affidatario del servizio, assumendo il relativo impegno di spesa.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto**

1. L'affidatario si obbliga a svolgere il servizio di elaborazione di un documento, esplicativo delle caratteristiche che, sotto il profilo archeologico e storico, dovranno essere rispettate nella ricostruzione digitale in 3D del complesso monumentale della Basilica Paleocristiana di Concordia Sagittaria e dell'ambiente circostante, e di supporto alla Regione nell'ambito dell'attività in oggetto, nell'ambito del Workpackage 3 della Scheda progettuale Progetto "PArSJAd - Parco Archeologico dell'Alto Adriatico", - Cod. CB017, ammesso a finanziamento sul bando per progetti strategici n.1/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007 – 2013.
2. La citata attività ha ad oggetto, nello specifico:
  - a. elaborazione di un documento, esplicativo delle caratteristiche che, sotto il profilo archeologico e storico, dovranno essere rispettate nella ricostruzione digitale in 3D del complesso monumentale della Basilica Paleocristiana di Concordia Sagittaria e dell'ambiente circostante, che permetta di capire la complessità urbanistica e paesaggistica in cui la basilica era inserita nel periodo compreso tra l'età imperiale e l'epoca più tarda, compresi i collegamenti principali con le città vicine;
  - b. supporto agli uffici della Regione, nel corso dell'esecuzione delle attività citate, al fine di verificare l'attendibilità sotto il profilo storico e archeologico delle ricostruzioni rappresentate nei modelli digitali 3D;
  - c. partecipazione a riunioni presso gli uffici regionali e con i responsabili del progetto di ricostruzione virtuale.
3. Le prestazioni descritte dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2014, salvo eventuale sospensione o differimento del termine, al fine di consentire la rendicontazione delle spese inerenti alla prestazione in oggetto in tempo utile, nel rispetto dei termini previsti dal Programma citato.

### **Art. 2 Corrispettivo**

1. La Stazione appaltante si obbliga a pagare all'affidatario il corrispettivo previsto per il servizio in oggetto, pari ad un importo di €....., per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.
2. Il pagamento del corrispettivo prestato per il servizio sarà liquidato secondo le seguenti modalità:
  - una prima rata, a titolo di acconto, pari al 75% dell'importo dovuto e relativo alle prestazioni che, in linea generale, coincidono con quelle di cui alla lettera a), entro 30 giorni dalla consegna di apposita relazione alla stazione appaltante, prevista per il 30 settembre 2013, secondo quanto previsto dall'allegato A, previa verifica di conformità e previa presentazione di regolare fattura contabile da parte dell'operatore prescelto;
  - una seconda rata, a titolo di saldo, entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, prevista per il 28 febbraio 2014, secondo quanto previsto dall'allegato A, previo esito positivo della verifica di conformità e presentazione di una relazione sull'attività svolta e di fattura contabile.

3. Tutte le comunicazioni intercorrenti con la Stazione appaltante, nonché la documentazione prodotta dall'affidatario ai fini del servizio e del pagamento dello stesso dovranno contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, secondo la seguente dicitura:

*Progetto "PArSJAd" (Cod. CB017), a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Acquisizione servizio inerente attività di elaborazione della documentazione descrittiva della ricostruzione virtuale tridimensionale del complesso monumentale della Basilica Paleocristiana di Concordia Sagittaria e dell'ambiente circostante, e di supporto alla Regione nell'ambito del Workpackage 3 della Scheda progettuale. Impegno di spesa. CUP: D99C1000000003. CIG: ZCE0B4EC00.*

### **Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'affidatario dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
2. L'affidatario si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

### **Art. 4 Proprietà intellettuale**

1. Gli elaborati finali e tutto il materiale relativo al presente servizio sono di proprietà della Regione, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge.

### **Art. 5 Privacy e riservatezza**

1. Le parti contraenti con la sottoscrizione del presente contratto si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati ai sensi del D.lgs n.196 del 30.6.2003 "Codice in materia dei dati personali" e s.m.i.
2. L'affidatario si obbliga verso la Stazione appaltante a non divulgare a terzi dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza, raccolti o elaborati durante lo svolgimento del servizio.

### **Art. 6 Inadempimenti e penalità**

1. La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento del servizio prestato dall'affidatario inteso come puntuale esecuzione delle attività descritte all'art. 1 del presente contratto.
2. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardo nell'adempimento rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, la Stazione appaltante provvederà, previa diffida motivata, ad applicare una penale fino al 10% dell'importo dovuto per il servizio prestato. L'applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

### **Art. 7 Risoluzione**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione della penalità di cui all'art. 6 del presente contratto fosse tale da rendere insoddisfacente il servizio.

2. Per inadempienze o ritardo di particolare gravità, tali da compromettere il rispetto delle condizioni e dei termini di rendicontazione del servizio nell'ambito del Programma di cui all'art.1, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.
3. La risoluzione del contratto avverrà di diritto, previa denuncia scritta della stazione appaltante, con lettera raccomandata a/r indirizzata all'affidatario.

**Art. 8 Foro competente**

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

**Art. 9 Spese contrattuali**

1. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione sono a carico dell'affidatario della prestazione.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 10 Disciplina applicabile**

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente contratto, si applica la disciplina prevista dalle leggi vigenti e dal codice civile.
2. In ogni caso, l'affidatario si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Venezia, .....

Regione del Veneto  
Il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie

.....

PER ACCETTAZIONE  
(l'affidatario).

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt.1, 3, 6,7, 8, 9, 10.

PER ACCETTAZIONE  
(l'affidatario)

.....